

EMERGENZA CROLLO VIADOTTO POLCEVERA DEL 14/08/2018 AVVISO AL PUBBLICO

Si informa la Spettabile Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 20 agosto 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2018, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza del crollo di un tratto del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi.

In ragione del grave disagio socio economico che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operatività nelle aree colpite dal crollo, è stata disposta la possibilità di sospensione delle rate dei finanziamenti in capo ad essi stessi.

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di chiedere alle banche, fino all'agibilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti:

- "la sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo della sospensione; è fatto salvo il caso in cui si scelga la sospensione della sola quota capitale e non si adempia al pagamento degli interessi";
- "La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive".

Gli interessati aventi diritto possono pertanto presentare la richiesta ai nostri Sportelli entro 30 giorni dalla data odierna, dove potranno ottenere maggiori precisazioni al riguardo.

Esempio con gli effetti della sospensione per 6 mesi dell'intera rata per un mutuo o finanziamento a tasso fisso:

Mutuo erogato in data: 26/06/2016

Importo mutuo: € 50.000,00

Tasso nominale annuo fisso: 6,00%

Durata: anni 10

Numero rate: 120

Periodicità delle rate: mensile;

Importo rata: 555,11

Scadenza della prima rata sospesa: 26/09/2018

Durata sospensione: 6 mesi

Debito residuo in linea capitale alla data della sospensione: € 41.550,90

Nuovo importo rata post sospensione: € 555,11

Nuova scadenza del mutuo: 26/12/2026

Ceva, 10 settembre 2018

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.